

Repertorio numero 58211

Raccolta numero 31426

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventotto ottobre duemiladiciannove:=====

Registrato a Châtillon

===== 28 ottobre 2019;=====

in data 30/10/2019

alle ore nove e venti.=====

al n° 1854 S. 1T

In Verrès, nel mio studio di via Amilcare Cretier numero 14.==

con € 356,00

Davanti a me dott. MARCO PRINCIVALLE, Notaio in Verrès, i-

scritto nel Collegio del Distretto Notarile di Aosta.=====

E' personalmente presente il Signor:=====

- VAIRETTO ERMANNO, nato a Ivrea il 15 dicembre 1972, domici-

liato presso la sede sociale;=====

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di amministrazione della società a

responsabilità limitata "GRESSIONEY SPORT HAUS s.r.l." a socio

unico, con sede a Gressoney Saint Jean in località Tschoarde,

capitale sociale euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento),

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Ao-

sta numero 01048730079 e al R.E.A. numero 63798.=====

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità per-


sonale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il ver-

bale dell'Assemblea straordinaria, convocata in questo luogo,

giorno ed ora sotto la propria Presidenza, per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:=====

- modifiche statutarie ai sensi del decreto legislativo 19 a-



gosto 2016 numero 175, come integrato dal decreto legislativo

16 giugno 2017 numero 100.=====

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente

convocata, che è presente in proprio l'unico socio rappresen-

tante l'intero capitale sociale (ovvero il Comune di Gresso-

ney Saint Jean in persona del sindaco CHIAVENUTO LUIGI, come

da delibera del Consiglio Comunale numero 26 del 24 ottobre

2019), che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Am-

ministrazione, posto che non esiste Organo di controllo, e

che pertanto l'Assemblea è validamente costituita e idonea a

deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.=====

Il Presidente conferma quindi a me Notaio l'incarico di redi-

gere il verbale e dichiara aperta la seduta.=====

Passando all'argomento dell'ordine del giorno, il Presidente,

prendendo la parola, illustra all'Assemblea le ragioni che

rendono opportuno e conveniente per la Società modificare lo

Statuto sociale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto

2016 numero 175, come integrato dal decreto legislativo 16

giugno 2017 numero 100.=====

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo discus-

sione in merito, all'unanimità delibera:=====

- di modificare in più punti lo Statuto sociale, ai sensi del

decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come integrato

dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, che sotto-

scritto dal Comparente e da me Notaio viene integralmente al-

legato nella sua versione aggiornata al presente atto sotto
la lettera A, omessane la lettura per dispensa avuta;=====
- di conferire mandato al Presidente affinché possa apportare
al presente atto tutte quelle modifiche di carattere non so-
stanziale che dovessero venire richieste dalla competente Au-
torità in sede di iscrizione dell'atto presso il Registro
delle Imprese.=====

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo esauriti gli
argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene
sciolta alle ore nove e cinquanta.=====


E richiesto io Notaio ho redatto questo atto e l'ho letto al
Comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive al-
le ore nove e cinquantacinque.=====


Occupa di un foglio facciate intere due e quanto in questa si
contiene, scritto a macchina da persona di mia fiducia, ove
da me non scritto.=====

In originale firmato:=====

ERMANNO VAIRETTO=====

MARCO PRINCIVALLE NOTAIO=====

A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "ERMANNO VAIRETTO", is written over several lines of horizontal ruling. The signature is fluid and cursive, with a prominent "E" at the beginning and a "T" at the end.



ALLEGATO "A" AL NUMERO 3/426 DI RACCOLTA.

S T A T U T O

Denominazione - Oggetto - Sede e domicilio dei soci - Durata

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "GRESSONEY SPORT HAUS s.r.l. a socio unico".

Articolo 2

1. La Società ha natura "in house" e ha per oggetto:

a) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 50/2016;

c) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) la produzione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo numero 50/2016.

In particolare la società ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi:

- la gestione di impianti a fune;
- la gestione di servizi di parcheggi su suolo pubblico o privato;
- il servizio di trasporto di cose e persone;
- il servizio di raccolta, di trasporto e di gestione di discariche di rifiuti;
- il servizio di pulizia interna ed esterna di stabili;
- la manutenzione e la realizzazione di opere di carattere edile, impiantistico, elettrico, idraulico su strade, piazza, aree verdi (pubbliche e private), acquedotti, fognature (pubbliche e private), impianti di illuminazione pubblica;
- la realizzazione e la gestione di reti di distribuzione di gas, idrogeno o di altre forme di energia;
- la realizzazione e la gestione di piccoli impianti di generazione e distribuzione di energia elettrica;
- l'organizzazione e la gestione di manifestazione di carattere turistico e culturale;
- la gestione e l'assistenza per reti informatiche;
- la gestione di servizi relativi alla riscossione di entrate tributarie ed extratributarie;
- la prestazione di servizi per l'attività contabile e/o amministrativa;

- la gestione, l'affitto, la conduzione, l'acquisto e la vendita di aziende alberghiere e paralberghiere di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-sportive di centri sportivi e polivalenti (culturali, sociali eccetera) sia per conto proprio e/o di terzi, nel limite di quanto previsto ai paragrafi successivi;
- le attività agro-silvo-culturali di manutenzione e coltivazione dei terreni agricoli nel limite di quanto previsto ai paragrafi successivi;

La Società potrà partecipare alle gare per l'assegnazione di servizi pubblici in territorio extracomunale.

Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) numero 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) numero 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, la società potrà altresì acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque qualsiasi attività che non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolta a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La Società è soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Gressoney Saint Jean il quale esercita le prerogative ordinariamente previste dal diritto societario finalizzate ad affermare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata (articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 50/2016) attraverso poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, da esercitarsi nei modi di legge.

Articolo 4

1. La società ha sede nel Comune di Gressoney Saint Jean all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.
2. Compete al socio la decisione di istituire sedi secondarie o trasferire la sede in un Comune diverso.
3. Il domicilio del socio, dell'amministratore unico, dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali. A tal fine, la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni ricevute.

Articolo 5

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Capitale sociale - Finanziamenti

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento) costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
2. Il Comune di Gressoney Saint Jean è socio unico della società.

Articolo 7

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

Decisioni del socio - Assemblea

Articolo 8

1. Il socio decide mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza del socio:
 - a. l'approvazione del budget annuale e del piano di attività, almeno triennale, ove devono essere previsti gli investimenti e la relativa copertura finanziaria;
 - b. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - c. la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
 - d. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, nonché i loro compensi;
 - e. le modificazioni dello statuto;
 - f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio;
 - g. le decisioni relative a:
 - i. compravendita o costituzione di diritti reali su beni immobili;
 - ii. rilascio di garanzie personali o reali;
 - iii. accensione di finanziamenti per importi complessivamente superiori a euro 10.000 (diecimila);
 - iv. acquisti e cessioni di aziende;
 - v. assunzione e trattamento contrattuale dei dirigenti;
 - vi. operazioni di locazione e/o compravendita di beni mobili e di fornitura di merci, materie prime e servizi per importi superiori a euro 40.000 (quarantamila);
 - vii. approvazione dei progetti inerenti il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, con avviso comunicato al socio mediante lettera raccomandata, e-mail o e-mail di posta certificata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il

socio unico, l'organo amministrativo e i sindaci e se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

Articolo 10

1. Può intervenire all'Assemblea il socio iscritto nel libro dei soci.
2. Il socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, anche da non soci, purché persone fisiche. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza del socio unico e deliberata con il voto favorevole di questo.
4. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio.
5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal socio; la nomina del segretario non è necessaria nell'ipotesi in cui il verbale dell'Assemblea venga redatto da un Notaio.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
 - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o redatto dal notaio, ove necessario.

Amministrazione

Articolo 11

1. L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico oppure, ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175.

2. L'organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. La nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

4. Nel caso di organo collegiale, se per qualsiasi motivo viene a mancare la metà o la maggioranza degli amministratori, decade tutto l'organo amministrativo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

1. Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia stato nominato dall'assemblea, un presidente, e può provvedere altresì all'elezione di un amministratore delegato, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

2. Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.

3. In caso di assenza del presidente, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal più anziano di età dei consiglieri in carica.

4. Il consiglio nomina, su proposta del presidente, un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.

5. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 13

1. Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o da due amministratori, di propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenta la maggioranza del consiglio di amministrazione.

2. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica o e-mail di posta certificata da spedirsi o inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore o sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali il suddetto termine è ridotto a ventiquattro ore prima di quello fissato per la riunione; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto invio al domicilio stabilito ai sensi dell'articolo 3.

3. Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convoca-

zione.

4. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

5. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

6. Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 14

1. Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri che abbiano accettato la carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante.

2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale che sarà firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione e da chi funge da segretario.

4. Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 15

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea.

Articolo 16

1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento il vice presidente nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione, ogni qualvolta non

sia stato deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.

2. L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e il vice presidente nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.

Articolo 17

1. Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio nei limiti di cui alle previsioni del Testo Unico Enti locali.

2. Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato dall'assemblea nei limiti di cui alle previsioni del Testo Unico Enti Locali.

3. L'assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita agli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

4. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

Controllo

Articolo 18

1. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche ove non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile.

2. La nomina dell'Organo di controllo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

3. Qualora non venga nominato un Organo monocratico, l'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e il Presidente è nominato dal socio all'atto della nomina del Collegio stesso. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

4. La società nomina l'Organo di controllo in forma collegiale in applicazione delle disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

5. L'Organo di controllo, qualora consentito dalla normativa vigente, eserciterà anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, gettoni di presenza o premi di risultato de-

liberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.


Bilancio - controllo analogo - scioglimento - divieti - rinvio

Articolo 19

1. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
2. Il bilancio è presentato al socio per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, nonché eventuali necessità connesse alla redazione di un bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato al socio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. il residuo sarà a disposizione dell'assemblea, per l'eventuale assegnazione ai soci, secondo le determinazioni dell'assemblea stessa.
4. La società, essendo a controllo pubblico, predispone inoltre degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla governance di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica con-



Carlo
Giovanni
Wolff

testualmente al bilancio d'esercizio. Qualora la società a controllo pubblico non integri gli strumenti di governo societario dà conto delle ragioni all'interno della relazione sulla governance.

Articolo 20

1. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 21

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 22

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Copia conforme all'articolo 10, numero due, firmi di legge,
scritta su 4 ... fogli, lasciata ad uso *Ricci*
Verrès il 21 OTT 2020